

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione del potenziamento dell'impianto di depurazione di Francavilla Fontana (Br).

Con riferimento all'appalto in oggetto sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 1

In merito alla procedura di gara in oggetto si richiede cortesemente il seguente chiarimento:

- Sapendo che l'unica categoria SOA richiesta è la OS22, un'impresa singola che da sola copre tutti i requisiti economici e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara, può associare in cooptazione ex art. 92 comma 5 DPR 207/2010 altra impresa che ha solo una OS22 classe II ma altre categorie (non richieste dal bando) e classi che le permettono comunque di coprire l'importo dei lavori che saranno ad essa affidata nella misura del 20% dell'importo complessivo lavori?

Risposta quesito 1

In relazione al quesito allegato alla presente, si precisa che è possibile ricorrere all'istituto della cooptazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. N. 207/2010, associando altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Quesito n. 2

Nel disciplinare di gara alla p.14 "punto d) personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione....." risulta quindi, che il numero medio di personale tecnico richiesto come requisito sia di 10 unità.

Si chiede di sapere se nella struttura operativa dello studio professionale, al quale l'operatore economico ha deciso di conferire l'incarico della redazione del progetto, mancasse una sola unità (personale tecnico medio annuo di n. 9 unità) potrebbe avvalersi dell'ingegnere presente nella struttura dell'operatore economico per raggiungere le 10 unità?

Risposta quesito 2

In relazione al quesito si rappresenta che ove il soggetto professionale non possieda per intero il numero medio di personale indicato nel disciplinare di gara, non può essere indicato ma deve essere associato al concorrente costruttore.

Conseguentemente, il concorrente così costituito, al fine della dimostrazione per intero del numero medio del personale tecnico, può utilizzare l'istituto dell'avvalimento, purchè il soggetto ausiliario designato, sia in possesso del numero complessivo di personale tecnico prescritto dal disciplinare di gara.

Quesito 3

Con riferimento al Capo 4 lettera a) Avvalimento del Disciplinare di gara, si chiede se per l'attività di progettazione ci si può avvalere dei requisiti di progettazione posseduti da un'impresa iscritta alla SOA nella Cat. OS22 (anche per progettazione), nonché in possesso dei requisiti richiesti al capo 2.4. Requisiti del Progettista del Disciplinare di gara.

Risposta quesito 3

E' possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento con una impresa in possesso dell'attestato SOA in categoria OS22 classifica V per progettazione e costruzione, nonché dei requisiti di progettazione richiesti al capo 2.4. Requisiti del Progettista del Disciplinare di gara.

Quesito 4

Con la presente si chiede il seguente chiarimento: in relazione alla gara in oggetto, si chiede se la risposta al quesito n° 6 relativa alla gara di San Giorgio Jonico-Carosino (TA) riguardante la possibilità di sostituire la figura del geometra con la figura di un ingegnere iscritto al relativo albo, è **estendibile** anche alla gara dell'impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR).

Risposta quesito n. 4

Si conferma la possibilità di sostituire la figura del geometra (iscritto all'albo) prevista nella struttura operativa indicata al paragrafo 2.4 "Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo" con la figura di un ingegnere iscritto al relativo albo professionale.